



Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento



Istituto Comprensivo Trento1 Margherita Hack **Scuola primaria e secondaria di primo grado**

Via Znojmo, 24 - 38123 TRENTO | Tel: 0461 912740 | C.F. 96057020222 | Codice Univoco Ufficio UFJ2EU
www.ictrento1.it | segr.ic.tn1@scuole.provincia.tn.it | ic.trento1@pec.provincia.tn.it

STATUTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA **ISTITUTO COMPRENSIVO** **DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO** **TRENTO 1 MARGHERITA HACK**

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

- Art. 1 : Denominazione dell'istituzione scolastica*
- Art. 2: Autonomia dell'istituzione*
- Art. 3: Principi generali dell'istituzione*
- Art. 4: Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

- Art. 5: Organi dell'istituzione*
- Art. 6: Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell'istituzione*
- Art. 7: Funzioni del consiglio dell'istituzione*
- Art. 8: Funzioni del dirigente dell'istituzione*
- Art. 9: Composizione del collegio dei docenti*
- Art. 10: Funzioni del collegio dei docenti*
- Art. 11: Composizione del consiglio di classe*
- Art. 12: Funzioni del consiglio di classe*
- Art. 13: Composizione e durata in carica del gruppo di lavoro per l'autovalutazione*
- Art. 14: Funzioni del gruppo di lavoro per l'autovalutazione*
- Art. 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*
- Art. 16: Comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado*
- Art. 17: Consulta dei genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art. 18: Contenuti del progetto d' istituto*
- Art. 19: Approvazione e durata del progetto d' istituto*
- Art. 20: Carta dei servizi*
- Art. 21: Contenuti del regolamento interno*
- Art. 22: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*
- Art. 23: Diritti fondamentali degli studenti*

Art. 24: Doveri fondamentali degli studenti

Art. 25: Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art. 26: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 28: Diritto di riunione e di assemblea

Art. 29: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art. 30: Partecipazione a progetti e iniziative

Art. 31: Modalità di partecipazione

Capo VII: Norme finali

Art. 32: Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione dell'istituzione scolastica

1. Il presente Statuto disciplina l'istituzione scolastica denominata “Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Trento 1 Margherita Hack”, ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale 7 Agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*), che ha sede in Povo, Via Znojmo, 24.
2. L’istituzione scolastica è costituita dalle seguenti scuole: la scuola secondaria di primo grado intitolata a “Giovanni Pascoli” e la scuola primaria intitolata a “Umberto Moggioli nella frazione di Povo, la scuola primaria intitolata a “Girolamo Tomasi”, nella frazione di Villazzano.
3. L’istituzione è dotata di un logo che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento:



Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Trento 1 Margherita Hack”, di seguito indicata con il termine istituzione è, nell’ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 declina l’autonomia in: autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, sancendone i principi.
2. L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, il dialogo con le comunità locali, la libertà di scelta delle famiglie nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e valorizzando la professionalità dei docenti e di tutto il personale.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. L’istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l’espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni. Svolge la sua attività ispirandosi ai fini dell’istruzione obbligatoria, che rispondono “al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano”, in osservanza agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l’istituzione si informa ai seguenti valori e principi generali:
 - a) principio di uguaglianza
 - L’istituzione riconosce a tutti gli studenti gli stessi bisogni fondamentali e garantisce gli stessi diritti, sviluppa nei propri studenti la capacità di pensare a se stessi come parte integrante di una comunità di uguali;

- L'istituzione promuove lo sviluppo della persona rispettando e valorizzando le diversità individuali, siano esse derivanti dalle storie personali di ciascuno, dalla provenienza da altre culture e paesi, dalle disabilità, ed evitando ogni discriminazione per motivi "di sesso, di razza, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" come dettato dall'art. 3 della Costituzione

b) principio di libertà

- L'istituzione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'studente, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e provinciali.
- La libertà di insegnamento del docente si esplica nella scelta di contenuti e metodologie adeguate ai bisogni formativi e cognitivi degli studenti, nel rispetto ed in coerenza con le indicazioni nazionali e provinciali ed il Progetto d'istituto.
- L'istituzione assicura la libertà di scelta delle famiglie nei confronti delle opzioni offerte o garantite dalla scuola.

c) diritto – dovere all'istruzione e formazione

L'Istituzione si impegna a:

- fare acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base;
- stimolare la crescita delle capacità autonome di studio;
- diversificare strategie didattiche e metodologiche in relazione allo sviluppo della personalità dello studente;
- curare la dimensione sistematica delle discipline;
- sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli studenti;
- fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
- aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

d) principio di solidarietà

L'Istituzione educa ai principi fondamentali della convivenza civile: il rispetto della persona, la tolleranza, la pace, la solidarietà, la cooperazione.

L'Istituzione attiva iniziative e strategie per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento o da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali e/o ambientali;

e) pluralismo culturale

L'Istituzione si impegna a:

- rafforzare le attitudini all'interazione sociale;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale degli studenti stranieri;
- promuovere iniziative di gemellaggio e scambio culturale con altri Paesi europei;
- promuovere iniziative di solidarietà e di scambio culturale con Paesi di altri continenti;

f) professionalità docente e di tutto il personale

L'istituzione, nel rispetto degli obiettivi posti dall'amministrazione centrale e del proprio piano di formazione elaborato dal collegio docenti, organizza direttamente attività di formazione volta al potenziamento della professionalità docente, promuove e facilita la partecipazione dei propri docenti alla formazione di sistema organizzata dall'Amministrazione Scolastica Centrale e da centri ed enti che operano nel settore della formazione per docenti.

L'istituzione cura la formazione ed aggiornamento del personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed assistente educatore tramite attività organizzata direttamente e promuovendo e facilitando la loro partecipazione alla formazione organizzata dall'amministrazione provinciale o da altre istituzioni scolastiche.

g) dialogo e collaborazione con il territorio

L'istituzione si impegna per qualificare l'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica d'integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio.

Art. 4
Criteri di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto d'istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabile alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
- h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II
Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il gruppo di lavoro per l'autovalutazione;
- f) il revisore dei conti.

2. E' inoltre istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006 ed il comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado.

3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 13 membri così suddivisi:

- a) il dirigente dell'istituzione;
- b) 5 rappresentanti dei docenti;
- c) 5 rappresentanti dei genitori;
- d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed assistente educatore;
- e) 1 rappresentante del territorio.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio sono designati/nominati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione. Essi partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto, dal consiglio dell'istituzione, a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- e) il progetto d'istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- l) le attività da svolgere in forma collaborativa con il comune e la comunità;
- m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al dirigente poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma triennale delle attività dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché il numero massimo, stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato, con particolare riferimento all'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, lett. a), b), d), e), nella predisposizione dei relativi atti, dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta, al consiglio dell'istituzione, almeno una volta all'anno, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

6.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10
Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'istituzione definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11
Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.
2. Fanno parte del Consiglio di classe:
 - a) della scuola primaria n. 2 rappresentanti dei genitori;
 - b) della scuola secondaria di primo grado n. 3 rappresentanti dei genitori
3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il mese di ottobre di ogni anno; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12
Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe con la presenza delle due componenti, docenti e genitori, ha la funzione di agevolare ed estendere i rapporti scuola – famiglia, attraverso la comunicazione delle attività programmate da parte dell'istituzione e l'espressione di pareri e proposte da parte della componente genitori rispetto alle iniziative da attuarsi a scuola con gli studenti ed alla vita scolastica complessivamente intesa.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti;

provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Composizione e durata in carica del gruppo di lavoro per l'autovalutazione

1. Il gruppo di lavoro per l'autovalutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica un anno. Il gruppo è costituito dal dirigente scolastico, un docente referente per l'autovalutazione e dal responsabile amministrativo scolastico.

2. Il membro della componente docente è designato dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 60 giorni dalla comunicazione il collegio dei docenti provvede ad una nuova designazione della componente docente, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

3. Tutti i membri del gruppo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo.

4. La funzione di coordinamento gruppo è affidata al dirigente scolastico o al docente individuato dal collegio dei docenti.

5. Il funzionamento del gruppo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

Art. 14

Funzioni del gruppo di lavoro per l'autovalutazione

1. Il gruppo di lavoro per l'autovalutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il gruppo può avvalersi di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico il gruppo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della

Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado

1. Il comitato degli studenti è costituito, nella scuola secondaria di primo grado, con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli stessi alla vita dell'istituzione e in particolare con lo scopo di:

- a) assicurare opportunità di confronto e di riflessioni critiche sugli aspetti organizzativi dell'istituzione;
- b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- c) facilitare l'ingresso dei nuovi studenti nella scuola, prevedendo forme attive di collaborazione per le iniziative di accoglienza;
- d) creare occasioni per abituare gli studenti al confronto democratico.

2. Il comitato degli studenti è composto da due rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di primo grado nominati annualmente, entro il mese di ottobre, dagli studenti della classe stessa con il coordinamento del docente coordinatore di classe. Il coordinatore di classe predispone i lavori per lo svolgimento dell'assemblea e per l'elezione dei rappresentanti; sensibilizza, motiva, informa e forma gli studenti sulla funzione del comitato e sul ruolo dei rappresentanti.

3. Il comitato è convocato due volte all'anno dal dirigente dell'istituzione, che lo presiede.

4. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato con il regolamento interno.

Art. 17

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
- c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal gruppo di lavoro per l'autovalutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri del ciclo scolastico.

2. Il progetto d'istituto contiene in particolare:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
- d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
- e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
- h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al gruppo di lavoro per l'autovalutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste dalla normativa vigente;
- k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica

Art 19

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. Il progetto d'istituto ha durata triennale ed aggiornabile annualmente, ed ogni qualvolta il consiglio dell'istituzione ne ravveda la necessità con decisione assunta a maggioranza semplice.

3. Il progetto d'istituto è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro un anno dall'approvazione del presente statuto, con validità per l'anno successivo di riferimento. Il progetto d'istituto di cui si è attualmente dotata l'istituzione resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo. Il progetto d'istituto è comunque approvato dal consiglio dell'istituzione entro il 31 dicembre dell'anno scolastico precedente in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.

5. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.

6. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituzione nonché consegnato, in estratto, alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 20

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi dell'istituzione è il documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi è approvata dal consiglio dell'istituzione entro un anno dall'adozione dello statuto e descrive in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
- b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) i servizi amministrativi e relative procedure;
- f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce i pareri del collegio dei docenti, della consulta dei genitori, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed assistente educatore.

4. La carta dei servizi è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'albo e sul sito web dell'istituzione.

Art. 21
Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) orari dell'attività scolastica;
- b) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- c) rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) funzionamento della mensa, della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) funzionamento degli uffici e modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
- f) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
- h) criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattiche da parte degli studenti;
- i) diritto di associazione, anche di ex studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- j) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta

3. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità per:

- a) l'elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) la convocazione e lo svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) il funzionamento della consulta dei genitori, del comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e del gruppo di lavoro per l'autovalutazione;
- e) la pubblicità degli atti.

Art. 22
Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23
Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dell'studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento

lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dell'studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
- e) di assemblea e di riunione secondo quanto disposto dall'articolo 16;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25

Mananze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per

- categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza dell'istituzione; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
 - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
 - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e del comitato degli studenti

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte

con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 28

Diritto di riunione e di assemblea

1. 1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione, può riconoscere le associazioni degli studenti o dei genitori che rispettino quanto previsto dal comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 29

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico e compatibilmente con l'organizzazione di tale servizio, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare la sorveglianza delle strutture e il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 30

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 31

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce e promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006;

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il gruppo di lavoro per l'autovalutazione provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.